

CAPITOLATO D'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Definizioni

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia SpA e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto la gestione del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità in partenza, transito ed arrivo presso l'aeroporto di Brindisi.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto, in ottemperanza al Regolamento CE 1107 del 5.7.2006, l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità, in partenza, transito ed arrivo presso l'Aeroporto di Brindisi.

Tale servizio è sotteso alla necessità di garantire l'applicazione delle cogenti disposizioni di cui al suddetto Regolamento, alla Circolare ENAC GEN 02, nonché i livelli di qualità di cui all' Annesso ICAO n.9 "*Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance*" e finalizzato a consentire ai passeggeri con disabilità e con ridotta mobilità (d'ora in poi per brevità PRM) di accedere e spostarsi in maniera agevole nell'Aeroporto.

Il servizio dovrà essere espletato con un numero minimo di risorse ed avvicendamento del personale come nello Schema di massima allegato al disciplinare di gara.

Il servizio di assistenza sarà erogato sotto il coordinamento di Aeroporti di Puglia, in qualità di gestore aeroportuale e deve sostanziarsi in un insieme di assistenze e misure atte a consentire ai passeggeri PRM di accedere e spostarsi in Aeroporto.

Si definiscono persone con disabilità o persone con modalità ridotta qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale, locomotoria permanente o temporanea), disabilità o handicap di qualsiasi natura o per ragioni di età, la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona, secondo i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali, dalle leggi comunitarie o nazionali.

Tali attività di assistenza diretta ed accompagnamento devono essere svolte nel pieno rispetto delle procedure operative di Scalo, delle Ordinanze ENAC, nonché delle prescrizioni di cui ai citati Reg. UE 1107/2006 e Circolare ENAC GEN 02 e di ogni altra disposizione in materia.

In particolare, il personale addetto all'assistenza PRM dovrà possedere i requisiti di cui al predetto Regolamento, oltre che i requisiti previsti dalle disposizioni ENAC in materia aeroportuale.

I servizi di accompagnamento sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza all'interno ed all'esterno dell'Aerostazione;
- spostarsi al banco di accettazione;
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e del bagaglio;
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli di sicurezza e doganali;
- imbarcarsi sull'aeromobile e procedere al posto assegnato mediante sedia a rotelle o assistenza specifica necessaria;
- ritirare i bagagli presso la sala arrivi, completando eventuali controlli per l'immigrazione e doganali;
- spostarsi da e verso la Sala Amica;
- procedere dalla sala ritiro bagli al punto designato;
- recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;
- su richiesta del passeggero disabile o con ridotta mobilità, poter essere assistito in aeroporto dal proprio accompagnatore;
- poter accedere alle informazioni sui voli;
- imbarcare il PRM sull'aeromobile mediante sedie a rotelle (fino alle scale) o altra assistenza specifica
- necessaria;
- imbarcare il passeggero sull'aeromobile mediante elevatori rispettando tutte le procedure relative alla sicurezza relative al trasporto di persone sul mezzo elevatore;
- procedere nell'accompagnamento del passeggero a ridotta mobilità dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;

Art. 3 Durata del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto avrà una durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di attivazione dello stesso, rinnovabile, anche parzialmente ex art. 29 del D.Lgs. 163/2006, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura selettiva e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

AdP si riserva di esercitare le predette opzioni almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza.

Art. 4 Corrispettivo del servizio - Pagamenti – Reportistica

Il corrispettivo del servizio è determinato dal costo orario per ciascun operatore per le ore eccedenti lo Schema offerto in sede di gara. Il corrispettivo contrattuale non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, punto 6, del D.P.R. 633/72.

Il corrispettivo contrattuale, dedotte le eventuali penalità, verrà liquidato a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico/amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi

del D.L. 25/09/2002 n 210 convertito in legge n. 266/2002 e s.m.i. che verrà effettuato d'ufficio entro 30 giorni.

Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni.

Il certificato di regolare esecuzione, a cura dell'appaltatore, dovrà essere allegato alla fattura per il pagamento all'atto dell'invio di quest'ultima.

Su ogni documento contabile dovrà essere riportato il seguente CIG: 556870940A
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Maurizio Cipriani.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Nel caso di ritardato pagamento ADP avrà l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando l'obbligo da parte della aggiudicataria di contestare per iscritto ad ADP il ritardo nel pagamento.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l'interruzione del servizio.

Art. 5 Modalità di esecuzione – Variazioni, Estensioni e/o Riduzioni del servizio

Nell'espletamento del servizio l'affidataria si obbliga ad usare la diligenza e le cure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dello stesso.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni e tempistiche impartite da AdP S.p.A. nonché secondo le modalità riportate nelle procedure di Scalo.

Il servizio sarà modulato in base alle esigenze operative ed alle richieste di assistenza PRM in partenza ed in arrivo presso l'Aeroporto di Brindisi.

Il concorrente si impegna ad incrementare il numero di operatori necessari e/o le ore necessarie alle esigenze operative di AdP, con un preavviso di n.8 ore, inoltre il concorrente su richiesta di AdP, dovrà accettare eventuali spostamenti di fasce orarie previste dalla turnazione stagionale, anche su base giornaliera, con un preavviso previsto in 8 ore.

In particolare la prosecuzione del servizio potrà essere richiesta da Aeroporti di Puglia per singola mezz'ora necessaria fino all'esaurirsi della necessità operativa mentre per la chiamata di integrazione di organico sarà garantito un servizio minimo di un'ora.

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di comunicare all' Affidataria, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione, in aumento o diminuzione, del servizio in oggetto.

L'Affidataria si impegna ad eseguire le assistenze richieste consapevole che eventuali disservizi causati dall'inosservanza delle disposizioni potranno dar luogo alla risoluzione del presente contratto nonché al risarcimento dai danni eventualmente causati a terzi e/o ad AdP (quali ad esempio il pagamento di eventuali penali addebitate dai Vettori ad AdP come conseguenza del disservizio imputabile all'affidataria).

Al verificarsi di tale evenienza l'affidataria si impegna a garantire la prosecuzione dell'attività fino a che AdP non sia in grado di provvedervi diversamente.

Ferma restando la discrezionalità dell'affidataria sul piano dell'organizzazione del servizio, l'affidataria stessa si impegna ad operare con personale qualificato.

Art. 6 Sospensione temporanea del servizio aeroportuale

In caso di sospensione anche temporanea dell'operatività aeroportuale, potrà essere sospesa ogni prestazione del personale della Affidataria che non potrà pretendere alcun risarcimento o integrazione per i servizi non svolti.

Art. 7 Obblighi a carico dell'affidataria

L'Affidataria si impegna a far pervenire ad AdP S.p.A., alla firma del contratto, documentazione sui requisiti di idoneità tecnico professionale del personale volontario e/o ausiliario.

Saranno a carico dell'Affidataria tutte le spese di gestione del personale addetto al servizio, ed in generale tutte le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso.

L'Affidataria indicherà, per il tramite di comunicazione scritta, l'elenco del personale adibito al servizio in aeroporto, nonché del responsabile di tale servizio.

L'Affidataria deve assicurare che il personale preposto all'assistenza dei passeggeri disabili (disabilità fisica e mentale) e a ridotta mobilità, abbia effettuato adeguati corsi di formazione (teorici e pratici) secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento relativamente alle esigenze, la relazione, movimentazione ed assistenza delle diverse tipologie di disabilità e di ridotta mobilità, e dovrà produrre la relativa documentazione.

Il servizio di assistenza deve essere prestato secondo le disposizioni definite dal Gestore AdP nel presente capitolato e nelle comunicazioni eventualmente fornite.

L'Affidataria dovrà provvedere, altresì, alla formazione dei propri addetti in adempimento di eventuali richieste da parte di ENAC o altre Autorità Aeroportuali.

Art. 8 Personale

Il personale preposto ai servizi di accompagnamento ai PRM, in ottemperanza alle prescrizioni *normo* regolamentari in materia, dovrà essere adeguatamente formato, in modo tale da garantire adeguati livelli e standard qualitativi. L'Affidataria si impegna altresì ad assicurare che il personale addetto ai servizi di assistenza ai PRM durante la

permanenza nei locali dell'Aeroporto, mantenga un contegno irreprensibile nei confronti dei passeggeri assistiti e del personale aeroportuale e si attenga, scrupolosamente, alle disposizioni che verranno impartite da AdP S.p.A..

AdP S.p.A. predisporrà regolari e periodiche attività di monitoraggio dei servizi erogati per verificare che gli standard di qualità siano rispettati.

AdP si riserva, nel caso di gravi o reiterati inadempimenti, di chiedere l'allontanamento del personale che si sia reso inadempiente agli obblighi del presente contratto o che abbia dimostrato scarse qualità tecniche, morali e disciplinari.

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento delle attività effettuate da AdP S.p.A..

Il personale dell' Affidataria che presta servizio nei settori e nelle strutture di AdP S.p.A., è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti del personale dipendente che dei passeggeri PRM assistiti ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dal presente contratto e dalla delicatezza del servizio.

L'Affidataria dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutto il personale, di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.

In particolare, l'Affidataria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- abbia sempre con se un documento di identità personale;
- riconsegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle strutture servite, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile del Servizio.
- segnali subito agli organi competenti della AdP S.p.A. ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- si adegui tassativamente al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidataria è comunque responsabile del comportamento dei propri volontari e/o dipendenti delle inosservanze al presente contratto; è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti di AdP S.p.A., per comportamenti imputabili ai propri volontari e/o dipendenti.

Tutto il personale della Affidataria addetto al servizio presso AdP S.p.A., dovrà vestire con uniformi e mezzi personali di protezione in particolare le scarpe antinfortunistiche dovranno avere i relativi rinforzi in materiale composito. L' uniforme dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia.

Inoltre, il personale della Affidataria, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile nome, cognome e fotografia.

Tutto il personale dell' Affidataria che opera all'interno delle strutture AdP S.p.A. dovrà essere in possesso del libretto sanitario individuale, ove siano riportati i controlli sanitari obbligatori.

L'Affidataria ed il personale dalla stessa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate da AdP S.p.A., nonché alle precise direttive e procedure inerenti le modalità di svolgimento del Servizio PRM rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'Affidataria stessa.

L'Affidataria provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato e/o volontari e ausiliari esonerando pertanto espressamente AdP S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento alla parte retributiva e/o normativa del rapporto.

Affidataria si obbliga, altresì, ad assolvere a tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme di natura previdenziale, assicurativa e similari.

Art. 9 Sicurezza

Entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dal T.U. D.lgs.81/2008 e s.m.i. e presentarlo al Responsabile del Procedimento. L'Affidataria, come già richiamato, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio alla normativa vigente, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

AdP S.p.A. provvederà, di concerto con l'Appaltatrice, al controllo sull'attivazione delle misure di Prevenzione e Protezione incidenti sulle fasi lavorative, oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di Prevenzione e Protezione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse società e/o imprese coinvolte nell'esecuzione delle operazioni.

Art. 10 Copertura assicurativa

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatrice.

L'affidataria dovrà presentare polizza assicurativa RCT/RCO contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, con massimale di € 3.000.000,00 con validità non inferiore alla durata dell'appalto; in tale polizza la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale "Assicurata Congiunta" e considerati "Terzi" anche i suoi dipendenti e consulenti. Il testo di polizza dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte di AdP S.p.A.

Detta polizza, la cui durata dovrà essere pari alla durata contrattuale, dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante.

La Appaltatrice dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa per gli infortuni ai volontari e/o personale aderente all'Associazione.

Art. 11 Cauzione Definitiva

L'Appaltatrice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'Appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

Art. 12 Responsabilità

L'Affidataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di AdP S.p.A. per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all'Affidataria di mantenere AdP S.p.A. sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato del proprio personale e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.

L'Affidataria sarà tenuta, comunque, a risarcire la AdP S.p.A. dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite da AdP S.p.A..

Art. 13 Vigilanza e controlli

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare nel corso dell'espletamento del servizio, controlli di qualità e di quantità del servizio al fine di accertare la corrispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge.

A tal fine, AdP S.p.A. effettuerà con proprio personale a ciò delegato e in contraddittorio con l'incaricato della Affidataria tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente contratto.

Nel caso si riscontrino delle carenze non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente contratto ed al C.S.A., sarà cura dell'Affidataria porre in essere tutti gli interventi necessari al ripristino della situazione di normalità.

Nel caso in cui AdP S.p.A., nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, riveli la sussistenza di irregolarità o inadempimenti agli obblighi di cui al presente contratto ed al C.S.A., provvederà a trasmettere comunicazione scritta di contestazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, recante la descrizione delle circostanze rilevate. In tali casi, l'Affidataria avrà l'onere di formulare entro 10 giorni, sempre in forma scritta, le opportune contro deduzioni; queste ultime, una volta esaminate dal Responsabile del Servizio potranno essere accettate oppure trasmesse all'ufficio competente con la richiesta di applicazione delle penalità previste.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivi e ancora constatabile, verificatisi durante l'esecuzione del contratto.

Art. 14 Penalità

AdP S.p.A. si riserva la facoltà, nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente contratto, di comminare all'Affidataria penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Per ogni inadempienza riscontrata e contestata, ai suoi obblighi contrattuali, l'affidataria sarà sottoposta ad una penale commisurata all'entità del danno ed in ogni caso non superiore al 5% dell'importo fatturato nel periodo corrispondente.

Le penali saranno applicate con semplice comunicazione e senza formalità particolari. In caso di arbitraria sospensione, anche parziale del servizio di accompagnamento ai PRM, AdP S.p.A. applicherà le penali di cui sopra, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno.

Art. 15 Risoluzione

Salvo i casi di forza maggiore, AdP S.p.A. avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere "ipso jure" il presente contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'Affidataria, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali di AdP S.p.A., a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010;
- sospensione del servizio per fatto imputabile all'Affidataria;
- recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio,
- fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Affidataria, scioglimento dell'Associazione;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Inoltre, AdP S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'Affidataria, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l'Affidataria, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.

Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'Affidataria, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che AdP S.p.A. dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto e di subappalto

Data la particolarità e peculiarità del servizio, è fatto divieto all'Appaltatrice di cedere o sub appaltare a terzi, in tutto o in parte, con qualsiasi forma, il servizio oggetto del presente contratto, pena la risoluzione immediata del contratto e con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni arrecati ad AdP S.p.A., salvo espressa autorizzazione di AdP S.p.A.

Art. 17 Osservanza di leggi e regolamenti

Il servizio è regolato dalle seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Regolamento CE 1107 del 5.7.2006; Circolare ENAC GEN 02 - Annesso ICAO n.9 "*Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance*"
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 18 Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e nel disciplinare di gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento e del Servizio è il sig. Maurizio Cipriani

Art. 22 Trattamento dei dati personali – Codice Etico

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo. L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Appaltatrice costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art 23 Domicilio Fiscale

Ai fini del presente contratto l'Appaltatrice elegge domicilio fiscale in

Bari, lì 22.01.2014

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI